



NOTAIO GIUSEPPE FALCO

VIA ANCO MARZIO 94 - 00054 FIUMICINO (ROMA) - T. 06 6582552 - F. 06 65035558
VIA AURELIA 477/B - 00165 ROMA - T. 06 66017462 - F. 06 6633994
giuseppe.falco@notariato.it - www.notaiofalco.it



GIUSEPPE FALCO
NOTAIO

Repertorio n. 3347

Raccolta n. 2347

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE "ALZHEIMER ROMA ONLUS"
PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS.117/2017 ex
articolo 101, comma 2 del medesimo D.Lgs.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di giugno, nel Comune di Roma, via Monte Santo n. 54, presso la sede dell'Associazione "ALZHEIMER ROMA ONLUS", alle ore sedici e minuti quindici.

Innanzi a me Dottor **GIUSEPPE FALCO**, Notaio in Fiumicino, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE LA SIGNORA

- **DE BONIS CARMELA**, nata a Pietragalla (PZ) il 2 maggio 1948 e domiciliata, per la carica, in Roma, via Monte Santo n. 54, presso la sede dell'Associazione
(DBN CML 48E42 G616B);

la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentante legale della Associazione senza scopo di lucro "ALZHEIMER ROMA ONLUS", con sede in Roma, via Monte Santo n. 54 codice fiscale n. 96366260584; iscritta nel Registro del volontariato della Regione Lazio, Sezione Servizi Sociali al n. 214 del febbraio 1999, Sezione Sanità n. 25 del febbraio 2002, con decorrenza dal giugno 2001 (associazione costituita con atto ricevuto dal Notaio Franco Formica di Roma in data 24 marzo 1998 rep. n. 17453/4411 registrato a Roma il 26 marzo 1998 al n. 6673 serie 4, il cui attuale statuto è stato approvato con verbale ricevuto dal Notaio Franco Formica di Roma in data 16 novembre 2004 rep. n. 23708/7955, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 2 dicembre 2004).

Io Notaio sono certo della identità personale di detta componente.

La signora DE BONIS CARMELA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione, mi chiede di assistere, per la sola parte relativa all'adeguamento dello Statuto alle norme del Terzo Settore, redigendone il relativo verbale, all'assemblea degli associati, riunitasi in questo giorno e luogo, ove sopra, alle ore 16 (sedici), convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"3. Adeguamento dello Statuto in ottemperanza alla Riforma del Terzo Settore."

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue. Assume la Presidenza dell'odierna assemblea, ai sensi dell'articolo 15 del vigente Statuto Sociale e comunque su designazione unanime degli intervenuti, la signora DE BONIS CARMELA. Ella, nella sua qualità di Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che:

REGISTRATO A:
ROMA VII
IL 03/07/2019
N. 2010
SERIE 1T

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per la data odierna alle ore 15 in prima convocazione ed alle ore 16 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Roma, via Monte Santo n. 54, nei termini e con le forme previste nell'articolo 12 del vigente Statuto Sociale a mezzo avviso scritto inviato per via e-mail, per posta ordinaria, e mediante affissione presso la sede almeno quindici giorni prima di quello fissato per la presente riunione, e precisamente in data 13 (tredici) maggio 2019 (duemiladiciannove);

- sono presenti, personalmente e per delega, numero diciannove (19 - di cui dieci personalmente e nove per delega) associati dei numero 1412 (millequattrocentododici) associati totali, meglio individuati anche nel foglio presenze già acquisito negli atti dell'associazione, come lo stesso Presidente mi dichiara, che, in copia, si allega al presente verbale, sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa avuta dalla comparente;

le suddette deleghe, controllate dal presidente dell'assemblea anche in ordine alla loro regolarità, vengono conservate agli atti dell'associazione;

- del Consiglio Direttivo sono presenti:

1) il Presidente, nella sua persona;

2) il Vicepresidente, Gallarati Scotti Bonaldi Maria Luisa, nata a Roma il 13 maggio 1962 (GLL MLS 62E53 H501S);

3) il Tesoriere, TREPPICIONE RICCARDO, nato a Caserta il 13 gennaio 1947 (TRP RCR 47A13 B963D);

4) il Consigliere, CAPORUSCIO LUANA, nata a Roma il 18 dicembre 1950 (CPR LNU 50T58 H501U);

5) il Consigliere, GIOGGI COSTANZA, nata a Roma il 14 gennaio 1944 (GGG CTN 44A54 H501J);

6) il Consigliere, GIORGI PALLOTTINO MARIA LUISA, nata a Roma il 22 dicembre 1937 (GRG MLS 37T62 H501K);

7) il Consigliere, PUGLIESE TIZIANA, nata a Roma il 21 aprile 1966 (PGL TZN 66D61 H501S);

- del Collegio dei Revisori dei conti sono presenti i signori ALABISO ALIDA, nata a Licciana Nardi il 16 aprile 1945 (LBS LDA 45D56 E574F) e BUTO' VINICIO, nato a Benevento il 18 febbraio 1930 (BTU VNC 30B18 A783H); mentre è assente giustificato il signor NICOSIA ARMANDO, nato a Messina il 21 ottobre 1949 (NCS RND 49R21 F158B);

- tutti gli associati presenti, personalmente o a mezzo delega, hanno diritto di voto nel rispetto dell'articolo 11 dello Statuto;

- ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire;

e, pertanto, il Presidente dichiara che l'assemblea degli associati è regolarmente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed atta a discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Alle ore sedici e minuti trenta, apre la discussione il Presi-

dente dell'Assemblea, la quale, in relazione alla parte assembleare che io Notaio sono stato chiamato a verbalizzare, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno ed espone le ragioni che rendono opportune le modifiche proposte, in particolare le ragioni di carattere tecnico relativamente alle necessarie modifiche dello Statuto della Associazione "ALZHEIMER ROMA ONLUS" al fine di adeguarlo alla vigente normativa del Terzo Settore (D.lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni), anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del medesimo Decreto, in modo che l'associazione attualmente organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) possa assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato (ODV) mediante l'iscrizione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di prossima istituzione, con la precisazione che l'Associazione continuerà ad utilizzare nella denominazione o comunicazione rivolta a terzi la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino all'effettiva iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale in osservanza di quanto previsto negli artt. 101, 102, 104 del D.lgs. 117 del 2017, in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea.

Inoltre l'Associazione fino all'effettiva iscrizione nel Registro Unico suddetto resterà disciplinata dalla normativa dettata con specifico riferimento alle ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997) e le disposizioni fiscali relative continueranno ad applicarsi finché non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo Settore, in coerenza con l'interpretazione autentica data all'art. 104 commi 1 e 2 del D.Lgs. 117 del 2017 ad opera dell'art. 5 - sexies del D.L. n. 148 del 2017.

Il Presidente precisa quindi all'Assemblea che le assumende modifiche statutarie debbono comunque intendersi efficaci subordinatamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del Dlgs. 117 del 2017.

Il Presidente, inoltre, precisa all'Assemblea che l'Associazione possiederà, con le modifiche da apportarsi, tutti i requisiti soggettivi relativi agli associati ed oggettivi relativi alla denominazione, di cui all'art. 32 e seguenti del D.lgs. n. 117 del 2017, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente quindi espone all'Assemblea il testo dello Statuto aggiornato alla Normativa del Terzo Settore.

Dopo ampia ed esauriente discussione, nessuno degli associati avendo richiesto la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Il presidente accerta che l'assemblea, all'unanimità degli associati presenti, con voto espresso mediante alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

HA DELIBERATO

oggi, 18 (diciotto) giugno 2019 (duemiladiciannove):

1. di approvare il testo dello Statuto nella nuova versione adeguata alla normativa per gli Enti del Terzo Settore al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e la relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione Organizzazioni di volontariato (ODV) di prossima istituzione e conseguentemente mi consegna la versione aggiornata dello Statuto, come sopra approvata dall'assemblea, che si compone di 24 (ventiquattro) articoli e, previa lettura da me datane al comparente, in assemblea, si allega al presente verbale, sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

la disciplina fiscale della ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito anche il "Codice") in coerenza con l'interpretazione autentica data dall'art. 104, commi 1 e 2, del Codice medesimo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice (e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico); il tutto come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle sue Circolari;

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo, o in assenza al Vicepresidente, per l'esecuzione di tutte le predette deliberazioni, con ogni più ampio potere e facoltà, senza nessuna esclusione, di poter porre in essere tutte le modifiche al superiore Statuto, come sopra approvato, che dovesse rendersi necessarie e/o utili (tra cui anche modificare il testo dello stesso in piena conformità al D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni), al fine del riconoscimento dell'Associazione quale Ente del Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato, con ampio mandato anche di poter all'uopo presentare tutta la documentazione necessaria e/o utile che venisse eventualmente richiesta.

Null'altro essendovi da deliberare, e non avendo richiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti venti, in relazione alla parte che io Notaio sono stato chiamato a verbalizzare.

Le spese del presente atto, e relative, sono a carico della Associazione.

Si richiedono tutte le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 117/2017, e sue successive modifiche ed integrazioni, anche ai sensi dell'art. 82 di detto Decreto ed ogni altra agevolazione prevista dalla Legge; pertanto, il presente atto, avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche statutarie

per l'adeguamento alla normativa degli Enti del Terzo Settore, sopra richiamata, è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

Il presente atto - in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su dodici pagine di tre fogli - è stato da me Notaio letto, unitamente all'allegato Statuto, alla comparente, la quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti trentadue.

F.to: CARMELA DE BONIS

" GIUSEPPE FALCO (L.S.)

Allegato "A" alla Raccolta n. 2347

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ALZHEIMER ROMA ENTE DEL TERZO SETTORE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1

1.1 E' costituita, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), con sede in Roma, Via Monte Santo n. 54, una Associazione senza fini di lucro denominata **"ALZHEIMER ROMA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o anche in breve **"ALZHEIMER ROMA - ODV - ETS"**, già **Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale**, di seguito anche indicata anche solo come "Associazione".

L'Associazione continuerà ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino al momento dell'iscrizione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, in osservanza di quanto previsto dagli articoli 101, 102 e 104 del D. Lgs. 117/2017, in conformità all'Autorizzazione della Commissione Europea.

1.2 L'Associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della Regione Lazio avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati.

1.3 L'Associazione può associarsi a Reti associative che svolgono attività analoghe od affini al proprio oggetto sociale.

1.4 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto della normativa del Codice del Terzo Settore.

La qualifica di ente del Terzo Settore diventerà operativa con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

L'Associazione Ente del Terzo Settore si propone i seguenti scopi, ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni:

a. informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia di Alzheimer;

b. stimolare la ricerca sulle cause, sulla prevenzione, sull'assistenza e sulla terapia della malattia di Alzheimer;

c. assistere e sostenere i familiari dei malati di Alzheimer, divenendone un punto di collegamento e coordinamento;

d. tutelare i diritti del malato di Alzheimer e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;

e. promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e per l'assistenza, per la formazione di personale socio-sanitario specializzato, nella malattia di Alzheimer.

Art. 3

3.1 Per il perseguimento degli scopi statutari come enunciati nell'articolo 2, l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, svolge prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività come indicate nell'articolo 5, comma 1, Codice del Terzo settore alle lettere a), c), d), g), h); i), w):

a. promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;

b. promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;

c. formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative o regolamentari;

d. collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descritto della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;

e. collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;

f. promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc., la costruzione dei gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;

g. promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;

h. cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;

i. opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile ed opportuno, nel rispetto delle vigenti normative in materia, per migliorare la posizione assistenziale, sociale ed umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, disturbi correlati, e delle loro famiglie.

3.2 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale in osservanza dei principi di verità, trasparenza, correttezza con i sostenitori e con il pubblico nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

L'associazione potrà esercitare attività diverse purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse

generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Legge dalla normativa degli Enti del Terzo settore.

Art. 4

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito:

- a. dai versamenti dei soci fondatori;
- b. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, anche in virtù di donazioni o lasciti testamentari;
- c. da eventuali rendite patrimoniali;
- d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dai contributi associativi;
- b. dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazione di documenti, atti congressuali, vendita libri o, in genere, altre modalità di raccolta fondi;
- c. da contributi di privati;
- d. da contributi dello Stato, di enti o Istituzioni pubbliche finalizzate all'esclusivo sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e. contributi di organismi internazionali;
- f. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. da ogni altra entrata, ammessa dal Codice del Terzo settore che concorra a incrementare l'attività associativa.

Art. 5

5.1 L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi, degli oneri dell'Associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie in conformità all'articolo 13 del Codice del Terzo settore. Il bilancio, preventivamente sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ne riferisce all'Assemblea degli associati, è sottoposto all'approvazione di questa ultima entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio e le scritture contabili devono essere redatti e tenuti ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto,

utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge nel pieno rispetto dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Gli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività sociale ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 6

6.1 L'Associazione, apolitica e aconfessionale, presenta una struttura democratica e le singole cariche associative sono elettive e gratuite.

L'associazione si compone di un numero illimitato di associati.

L'ingresso in associazione avviene secondo modalità non discriminatorie, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di associato deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.

6.2 La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarsi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego entro sessanta giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla richiesta di ammissione.

6.3. La qualità di associato viene meno per:

- dimissioni comunicate in forma scritta all'Associazione che ne prenderà nota nel Libro degli associati;
- decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico dell'associato che sia moroso per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico dell'associato che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

In caso di opposizione dell'associato, deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'Assemblea ordinaria degli associati.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 7

7.1 Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, Associazioni anche di fatto, Enti pubblici e privati e gli altri enti del Terzo settore che con-

dividono le finalità dell'Associazione, che si impegnano per realizzarle e che versino le quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

7.2 Gli associati si distinguono in:

- a. soci ordinari;
- b. simpatizzanti;
- c. benemeriti;
- d. sostenitori;
- e. vitalizi;

a. onorari: persona fisica o giuridica, Associazione, ente pubblico o privato e altri enti del Terzo settore che abbia acquistato particolari benemeritenze nel campo delle attività dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea degli associati.

Art. 8

8.1 L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di associati viene annualmente stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9

9.1. Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.

9.2. I soci dell'Associazione hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente;

- a. osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
- b. attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;
- c. pagare puntualmente i contributi e le quote associative.

9.3. Le prestazioni effettuate dagli Associati in relazione all'attività dell'Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito.

Al singolo associato possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima, con divieto di rimborsi spesa di tipo forfettario, nel rispetto del principio del divieto di distribuzione di utili anche in via indiretta.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all'Associazione saranno depositati dall'Associazione al Registro dei Volontari nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo Settore.

Coloro che prestano attività di volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Può essere previsto un rimborso spese effettivamente sostenute

dal Volontario purché documentate e strettamente legate all'attività statutarie. In casi specifici previsti dal Consiglio Direttivo è possibile riconoscere al Volontario un rimborso per spese autocertificate che non dovrà mai superare i limiti previsti dalla Legge.

L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi se necessario per perseguire le attività di interesse generale e le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari e al 5% (cinque per cento) del numero degli associati ovvero alle diverse proporzioni fissate di volta in volta dalla Legge ed in particolare modo dal D.Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di Volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo o comunque retribuito svolto per conto dell'Associazione.

Art. 10

10.1 Organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea degli associati;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Comitato Esecutivo;
- d. Presidente Onorario;
- e. Presidente;
- f. Vicepresidente;
- g. Comitato Scientifico;
- h. Comitato degli Amici;
- i. Organo di Controllo, se nominato;
- l. Revisore legale dei conti, se nominato;
- m. Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, difatti ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che siano tali da almeno due mesi.

11.2 Ciascun associato ha un voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.

11.3 I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di tre associati ove il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, ove invece si superi detta soglia ogni associato può rappresentare al massimo cinque associati.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 12

12.1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera, mail nominale ai soci oppure pubblicazione dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa diffusi a Roma.

12.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione, purché nella Regione Lazio) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 13

13.1. L'Assemblea generale degli Associati si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- 1) sulle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- 2) sul bilancio di esercizio;
- 3) sul bilancio preventivo;
- 4) sulla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- 5) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali di cui all'articolo 28 del Codice del Terzo settore e la conseguente promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) sull'opposizione dell'associato alla delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

13.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- 2) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'Associazione.

13.3 L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qual volta esso lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

14.1 Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in pro-

prio o per delega, della maggioranza relativa degli associati aventi diritto.

14.2 Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

14.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali, per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 16

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.2 Del Consiglio Direttivo possono far parte solo gli associati; i suoi membri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato eventualmente associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Se uno o più membri, per qualsiasi ragione, cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituiti, che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea perché provveda alle necessarie sostituzioni.

16.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un segretario organizzativo, anche non Socio. Il Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario.

16.4 Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e ad esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione dei bilanci e quelli espressamente riservati al Consiglio del presente statuto o dalla legge. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua di-

screzione, gruppi di lavoro - composti, parzialmente, anche da non Consiglieri - su determinati argomenti, attribuendo loro compiti istruttori e referenti.

16.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale.

16.6 In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

16.7 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto annuale consuntivo e preventivo unitamente alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

16.8 In materia di conflitto di interessi, si applica quanto previsto dall'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 17

17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.

17.2 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da almeno due membri del Comitato.

17.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo, sia del Comitato Esecutivo, avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno, inviato ai membri dell'Organo almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione per telegramma, purché inviato almeno un giorno prima della riunione.

17.4 Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo, sia a quelle del Comitato Esecutivo, hanno diritto di partecipare i Revisori dei Conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri associati nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

17.5 Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 18

18.1 Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la rappresentanza generale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

18.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione dell'Assemblea.

18.2 Il Consiglio Direttivo o, se esistente, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali e generali nel rispetto delle norme di legge, nonché lasciare deleghe e conferire mandati per incarichi specifici.

Art. 19

19.1 L'Assemblea degli associati può nominare un organo di controllo interno, anche monocratico, e vi provvederà obbligatoriamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: centodiecimila euro (o alla diversa somma indicata dalla legge tempo per tempo);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: duecentoventimila euro (o alla diversa somma indicata dalla legge tempo per tempo);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (o il diverso numero previsto dalla legge tempo per tempo).

Detto obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti previsti dalla Legge non vengono superati.

Qualora dovesse essere nominato, ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti indicati dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, anche monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, che dovrà essere esibito in caso di richiesta degli associati.

19.2 L'Assemblea degli associati può eleggere un Revisore Legale dei Conti, scelto, anche tra i non associati, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti che resta in carica per tre esercizi, anche rinnovabili.

Il Revisore legale dei conti deve essere nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Il Revisore:

a) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

b) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

c) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

d) riferisce annualmente all'assemblea con una relazione scritta.

e) deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore legale dei conti, che dovrà essere esibito in caso di richiesta degli associati.

19.3 L'assemblea degli associati può altresì nominare il Collegio dei Revisori dei conti per il controllo della contabilità sociale, fatto salvo tutto quanto sopra stabilito nel presente articolo.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto da uno a tre membri, anche non soci, eletti dall'assemblea degli associati che durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 20

20.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a quindici membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

20.2 I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non associati, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

20.3 Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento delle fina-

lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione così come indicate nel presente Statuto.

20.4 I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

Art. 21

21.1 Il Consiglio Direttivo può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione così come indicate nel presente Statuto, nonché di divulgare queste ultime presso l'opinione pubblica.

Art. 22

L'Associazione, oltre le scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio di esercizio), 14 (bilancio sociale) e 17 comma 1 (registro dei volontari), del D.Lgs. 117/2017, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se nominato, e del Revisore Legale dei Conti, se nominato, e degli altri organi sociali, tenuto a cura dei rispettivi organi;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare presso la sede dell'Associazione i libri sociali, previa richiesta scritta, con almeno cinque giorni di anticipo, all'organo che ne cura la tenuta.

Art. 23

23.1 L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, escluso comunque qualsiasi tipologia di rimborso agli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa disposizione disposta dalla legge ad altri Enti del terzo Setto-

re in base alla delibera presa dall'assemblea degli associati in favore di Enti del Terzo Settore che svolgono attività analoga a quella in oggetto, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni di cui al Dlgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente, e comunque in base alle norme vigenti tempo per tempo.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 24

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed al Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e alla legislazione tempo per tempo vigente in materia.

F.to: CARMELA DE BONIS

" GIUSEPPE FALCO (L.S.)

Presidente
Carmela De Bonis

Vicepresidente
Maria Luisa Gallarati Scotti Bonaldi

Tesoriere
Riccardo Treppiccione

Consiglieri
Luana Caporuscio
Costanza Gioggi
Maria Luisa Giorgi Pallottino
Tiziana Pugliese

Revisori dei Conti
Alida Alabiso
Vinicio Butò
Armando Nicosia

Presidente Onorario
Biancamaria Amoretti Scarcia

Allegato "B" - Raccolta n. 2347

FOGLIO PRESENZE IN ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'anno.....:2019
il giorno.....:18
del mese di: GIUGNO
alle ore.....: 16.00



presso la sede legale in ROMA Via MONTE SANTO 54 si è riunita l'assemblea generale ordinaria di Alzheimer Roma avente all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Approvazione Bilancio 2018 e delibere conseguenti;
2. Bilancio preventivo per il 2019;
3. Adeguamento dello Statuto in ottemperanza alla Riforma del Terzo Settore.

Sono presenti in proprio i Signori:

COGNOME NOME SOCI	ORARIO	FIRMA
DE BONIS Carmela	16,00	<i>Carmela De Bonis</i>
GALLARATI SCOTTI BONALDI Maria Luisa	16,00	<i>Maria Luisa Gallarati Scotti Bonaldi</i>
TREPPICCIONE Riccardo	16,00	<i>Riccardo Treppiccione</i>
CAPORUSCIO Luana	16,00	<i>Luana Caporuscio</i>
GIOGGI Costanza	16,00	<i>Costanza Gioggi</i>
GIORGI PALLOTTINO Maria Luisa	16,00	<i>Maria Luisa Giorgi Pallottino</i>
PUGLIESE Tiziana	16,00	<i>Tiziana Pugliese</i>
BUTO' Vinicio	16,00	<i>Vinicio Butò</i>
ALABISO Alida	16,00	<i>Alida Alabiso</i>

Carmela De Bonis



Associazione
Alzheimer
Roma Onlus



CAPUTO Giovanni Elio	16,00	<i>[Signature]</i>
----------------------	-------	--------------------

e Per delega, i Signori:

NOME DELEGANTE	NOME DELEGATO	FIRMA
DELL' ARMI Lucia	De Bonis Carmela	<i>[Signature]</i>
MASSULLO Achille	De Bonis Carmela	<i>[Signature]</i>
FERRARO Noemi	Caporuscio Luana	<i>Luana Caporuscio</i>
CANESTRINA Antonietta	Caporuscio Luana	<i>Luana Caporuscio</i>
CURTO' Orazio	Alabiso Alda	<i>Alda Alabiso</i>
CURTO' Antonella	Alabiso Alida	<i>Alida Alabiso</i>
HADJICHRISTOS Christos	De Bonis Carmela	<i>[Signature]</i>
GALLARATI SCOTTI Maria Letizia	GALLARATI SCOTTI BONALDI Maria Luisa	<i>[Signature]</i>
COLLINI Maria Laura	GALLARATI SCOTTI BONALDI Maria Luisa	<i>[Signature]</i>

Carmela De Bonis

18/06/2019

Il Presidente Carmela De Bonis.....*Carmela De Bonis*.....

Il Segretario Alida Alabiso.....*Alida Alabiso*.....